



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di Maggio alle ore 21:10 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

	Presente	Assente	Scrutatore
MERUSI CRISTINA	X		
MAESTRI NICOLA	X		
ROTONDO MICHELE	X		
RONCHINI GIOVANNI	X		
VIOLI ANTONIO	X		
PAVESI MAURIZIO	X		
CARBOGNANI VERONICA	X		
GRANDI SIMONE	X		
SACCANI GIULIANA	X		
AZZOLINI TIZIANA	X		
BARILLARI FRANCESCO	X		
MANOTTI ANDREA	X		
DISTANTE GIUSEPPE	X		

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa alla adunanza il Sig. PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO in qualità di Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la SIG.RA MERUSI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012, il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e abroga il riferimento all'art. 59 del medesimo D.Lgs.;

DATO ATTO che la nuova formulazione dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RICHIAMATO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, con il quale il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2012.

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera i) del DL. 16/2012 convertito con modificazioni con la legge n. 44 del 26.04.2012: *“omisissis. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 (conversione D.L. 16/2012 semplificazioni fiscali) il quale prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

RITENUTO di avvalersi delle facoltà previste dal sopra citato art. 13 inserendo le relative previsioni nell'art. 8 del Regolamento IMU;

RITENUTO opportuno, nonostante il mancato richiamo all'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 da parte dell'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n° 23/2011, mantenere la possibilità di:

Determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fine della limitazione del potere di accertamento del Comune tenuto conto del generale favore legislativo verso tutti quelli strumenti che servano ad evitare il contenzioso tributario.

Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri trattandosi di una misura di favore e di semplificazione degli adempimenti nei confronti del contribuente.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii. e del D.l.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

16/2012 convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n.44;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 trascritti in calce al presente atto;

VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria presentata dal servizio tributi;

Con voti favorevoli n. 9; n. 4 contrari (Azzolini, Barillari, Manotti, Distante); espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA


1)di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nel testo di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;

2)di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

3)di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

4)di dare atto che per effetto dell'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16/2012, il presente regolamento potrà essere oggetto di successiva modifica derivante in particolare da nuove disposizioni normative.

5)di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 9; n. 4 contrari (Azzolini, Barillari, Manotti, Distante), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

COMUNE DI SALA BAGANZA (PR)
ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 23 DEL 30-MAG-2012...
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale
(Dott. Felice Antonio Pastore)

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/05/2012

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Aree fabbricabili</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Fabbricato parzialmente costruito</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Fabbricati di interesse storico artistico</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sala Baganza dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sala Baganza .

ART. 2 - AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 4
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 5, qualora i valori dichiarati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati, il Comune deve procedere all'accertamento della maggiore imposta dovuta sulla base dei valori indicati in quest'ultimi.

ART. 3 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

ART. 4 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione, del quale per una parte sia stata comunicata l'ultimazione dei lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento sopra indicato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata all'imposta, come area fabbricabile, in misura ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile

complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART. 5 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ART. 6 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ¹. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) sopravvenuto, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune mediante presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

¹ D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota ordinaria deliberata dal Comune. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, salvo le eccezioni previste dalla normativa, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile in comproprietà e a condizione che ne sia data comunicazione all'Ufficio Tributi.

3. I termini per i versamenti dell'imposta di cui al comma 1 sono differiti di un anno nel caso di decesso del contribuente.

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 12 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta.

Sala Baganza li 23/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FAVILLI RAG. ROBERTA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta.

Sala Baganza li 23/05/2012

IL RESPONSABILE A.E.F.
FAVILLI RAG. ROBERTA



COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/05/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
MERUSI CRISTINA



Il Segretario Comunale
PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. a partire da oggi 05 GIU 2012

Addi, 05 GIU 2012



IL MESSO NOTIFICATORE

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO SI ATTESTA / ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del TUEL - D.Lgs.n. 267/2000) il giorno 30/05/2012.

Sala Baganza, 30/05/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO